

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E SPECIALI

INDICE

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1_OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	6
Art. 2_CAMPO DI APPLICAZIONE	6
Art. 3_RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
Art. 4_OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI.....	8
Art. 5_PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	8
Art. 6_DEFINIZIONI	9
Art. 7_OGGETTO E CONTENUTI	9
Art. 8_NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI.....	10
Art. 9_ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE, DELL'ENTE GESTORE E DI EVENTUALE SOGGETTO EXTRACOMUNALE.	10
Art. 10_SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	11
Art. 11_CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	12
Art. 12_ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	13
Art. 13_PRINCIPI GENERALI	13
Art. 14_DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI.....	14
Art. 15_ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	15
Art. 16_CONTAMINAZIONE E BONIFICA	16
TITOLO II	17
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI.....	17
Art. 17_DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI.....	18
Art. 18_NORME DI ASSIMILAZIONE.....	18
Art. 19_CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI	19
Art. 20_CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI.....	20
Art. 21_QUANTITATIVI MASSIMI DI RIFIUTI ASSIMILATI CONSENTITI CON LE RACCOLTE DOMICILIARI	20
Art. 22_SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	21
Art. 23_MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	22
Art. 24_TRASPORTE.....	23
Art. 25_STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO	23
Art. 26_RACCOLTA DIFFERENZIATA	23
Art. 27_SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	24
Art. 28_DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE	25
Art. 29_CAPACITÀ DEI CONTENITORI.....	26
Art. 30_DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	26

Art. 31_GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE.....	26
Art. 32_GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA	28
Art. 33_COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	29
Art. 34_GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCA DIFFERENZIATA"	31
Art. 35_GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCO INDIFFERENZIATO" (sacco grigio)	32
Art. 36_GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	32
Art. 37_VERDE PUBBLICO	33
Art. 38_GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	33
Art. 39_SERVIZIO DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	33
Art. 40_RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI.....	34
Art. 41_ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	34
Art. 42_LAVAGGIO DEI CONTENITORI	34
Art. 43_ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	34
Art. 44_CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	36
Art. 45_INCENTIVI	36
TITOLO III	37
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI_ESTERNI.....	37
Art. 46_DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI.....	38
Art. 47_SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI.....	38
Art. 48_PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI.....	38
Art. 49_PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA	39
Art. 50_RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI.....	39
Art. 51_POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI	39
Art. 52_MERCATI.....	40
Art. 53_FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.....	40
Art. 54_AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	40
Art. 55_ESERCIZI STAGIONALI E PISCINE.....	41
Art. 56_ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	41
Art. 57_CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.....	42
Art. 58_DEAFISSIONE MANIFESTI	42
Art. 59_PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	42
Art. 60_AREE DI SOSTA TEMPORANEA.....	42
Art. 61_GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	43
Art. 62_RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	43
Art. 63_RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI.....	44
TITOLO IV	45
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRI DI RACCOLTA.....	45
Art. 64_PIATTAFORME ECOLOGICHE O CENTRO DI RACCOLTA.....	46
Art. 65_RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	49

Art. 66_	CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE DOMESTICA	50
Art. 67_	NORME COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO DEI CONFERITORI E DEI TRASPORTATORI DI RIFIUTI – PIATTAFORMA ECOLOGICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, SITA IN LOCALITÀ VIA	51
TITOLO V	54
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO_	CONTROLLI E SANZIONI.....	54
Art. 68_	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	55
Art. 69_	ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI	55
Art. 70_	COMPETENZA E GIURISDIZIONE	55
Art. 71_	CONTROLLI E VIGILANZA.....	55
Art. 72_	ACCERTAMENTI.....	56
Art. 73_	DIVIETI	57
Art. 74_	SANZIONI.....	57
Art. 75_	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	59
Art. 76_	ENTRATA IN VIGORE.....	59
ALLEGATI	60
ALLEGATO N. 1_	DEFINIZIONI DI CUI AL D.LGS. 152/06: ARTT. 183, 184, 185, 191 E ALLEGATI AL MEDESIMO DECRETO	61
ALLEGATO N. 2_	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	70
ALLEGATO N. 3_	ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI.....	71
	AL SERVIZIO PUBBLICO	71
ALLEGATO N. 4_	ELENCO DELLA CARTA E DEL CARTONE CONFERIBILE.....	72
	AL SERVIZIO PUBBLICO	72
ALLEGATO N. 5_	ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CONFERIBILI.....	73
	AL SERVIZIO PUBBLICO	73
ALLEGATO N. 6_	ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO CONFERIBILI	74
	AL SERVIZIO PUBBLICO	74
TAB. I.	75
TAB. II	77

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali destinati allo smaltimento o al recupero ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 198, c. 1 e del D. Lgs. 267/00, art. 113, c. 5, in particolare il presente Regolamento stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui al D. Lgs. 152/06, art. 184, c. 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al D. Lgs. 22/99, in attesa dei decreti attuativi di cui al D. Lgs. 152/06, art. 195, c. 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, c. 2, lettere c) e d);
- h) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato. Inoltre il Comune per il raggiungimento di tale finalità promuoverà di concerto con la Ditta appaltatrice del servizio, ed eventualmente con altro soggetto extracomunale la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dell'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;
- f) alle acque di scarico (disciplinate dalla Legge 152/06 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- o) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

Art. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è adottato in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Testo Unico di Igiene Ambientale).

Art. 4
OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
- d) uniformarsi specificamente alle indicazioni del Piano provinciale di smaltimento che sarà redatto dalla nuova Provincia di Monza e Brianza, contribuendo con la propria organizzazione dei servizi al raggiungimento, nei tempi e modi indicati, dell'obiettivo posto dallo stesso Piano dell'autosufficienza del bacino di comuni in cui è inserita per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Nelle more della realizzazione del disposto del citato Piano provinciale, operare con la priorità di recuperare quanti più materiali valorizzabili possibile attraverso un completo sistema integrato di raccolte differenziate.

Art. 5
PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) la determinazione di condizioni di gestione che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 6
DEFINIZIONI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/06 all'art. 183 (riportate nell'allegato 1).

Art. 7
OGGETTO E CONTENUTI

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti urbani;
- c) Le modalità di raccolta differenziata;
- d) I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 del presente Regolamento;
- e) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- f) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento;
- g) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;
- h) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;
- i) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 8

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente articolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto, Recupero/Smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti Urbani Domestici;
 - Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani;
 - Rifiuti da imballaggio anche mediante stipula di apposite Convenzioni con i Consorzi di cui al D. Lgs. N°152/2006 e s.m.i..
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.
3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente articolo è effettuata dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, individuato tramite gara ad evidenza pubblica, con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
4. L'individuazione degli impianti di smaltimento/recupero per conferire i rifiuti di cui al comma 1) è affidata alla ditta appaltatrice od eventualmente ad altro soggetto extracomunale.

Art. 9

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE, DELL'ENTE GESTORE E DI EVENTUALE SOGGETTO EXTRACOMUNALE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale, garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade, piazze comunali, su altre strade a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade, tangenziali e relativi svincoli di immissione o uscita, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi, definiti attraverso accordi con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Ente gestore (Società aggiudicataria del servizio di igiene urbana), nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, provvede a:
 - effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
4. L'eventuale soggetto extracomunale, a cui il Comune dovrà aderire, avrà facoltà di individuare attraverso gare ad evidenza pubblica, gli impianti di conferimento finale di smaltimento e/o recupero raccolti sul territorio comunale. L'eventuale soggetto extracomunale avrà anche funzioni di controllo e di verifica per l'erogazione dei servizi di igiene urbana che, sia svolta correttamente seguendo le indicazioni del contratto di servizio e del capitolato speciale di appalto.
5. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nello Ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.
6. Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della

collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilabili destinati al recupero da parte del produttore.
8. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tassa/tariffa in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale.

Art. 10

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 11 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, come specificato nell'art. 184 del D. Lgs. 152/06.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 198, c. 2, lettera g);
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/06, **ai fini delle** norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

3. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06;
- c) I rifiuti derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 c. 1, lettera i) del D. Lgs. 152/06;
- d) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- e) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) Il combustibile derivato da rifiuti;
- n) I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 12

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06. L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli. L'assimilazione di cui al precedente comma comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio pubblico e la conseguente applicazione della tassa/ tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

Art. 13

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

2 I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/06 perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

4. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

5. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

6. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

8. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge promuove in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 del D. Lgs. 152/06, in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- d) l'attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

9. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge n° 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 14

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.

2. E' vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico - sanitario o danno all'ambiente.

3. E' vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 91 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

6. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

7. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale, dal personale individuato dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche provinciali secondo le procedure e le leggi vigenti e secondo quanto indicato all'articolo "Controlli e Vigilanza".

8. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.

9. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n°81/2008 compreso successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

10. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio munito del vestiario o accessori ad alta visibilità previsti dal Codice della Strada.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 15

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.

Art. 16

CONTAMINAZIONE E BONIFICA

Per quanto riguarda la contaminazione dei siti e le relative bonifiche si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – ed in particolare gli articoli 239 e 240 del medesimo Testo.

Titolo II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Art. 17

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento) delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti ai precedenti artt. 11 e 13:

- rifiuti urbani domestici;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani,
- rifiuti da imballaggio anche mediante stipula di apposite convenzioni con i consorzi di cui al D. Lgs. 152/06.

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.

3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 18

NORME DI ASSIMILAZIONE

1. In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)* i rifiuti riportati nell'elenco all'allegato 2, secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

2. Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e

possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

3. Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all'art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.

4. Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dall'eventuale soggetto extracomunale.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Art. 19

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

a) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

b) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.

c) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

d) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 20

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:

- I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella I allegata al presente Regolamento, in caso di pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente.

2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Art. 21

QUANTITATIVI MASSIMI DI RIFIUTI ASSIMILATI CONSENTITI CON LE RACCOLTE DOMICILIARI

Vengono fissati nelle tabelle sottostanti, i quantitativi massimi di rifiuti assimilati che possono essere conferiti al servizio pubblico per punto di prelievo.

In caso di superamento dei limiti sotto stabiliti, l'utente potrà richiedere specifica autorizzazione al Comune per esporre quantitativi maggiori.

Raccolte presso il domicilio dell'utente

I rifiuti assimilabili verranno conferiti in modo ordinario al servizio pubblico con le stesse modalità richieste per la residenza e con i seguenti limiti:

a) Raccolta e trasporto RSU (secco residuale)

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi trasparenti grigi	settimanale	30 sacchi

b) Raccolta e trasporto frazione umida compostabile

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi mater-bi raccolti in bidoni carrellati 120-240 litri o in contenitore da 10/30 litri	due volte la settimana	0,5 mc per punto di prelievo

c) Raccolta e trasporto imballaggi in plastica

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi trasparenti gialli	Ogni 15 giorni	10 sacchi

d) Raccolta e trasporto carta/cartone;

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
Legata, in scatole o in bidoni carrellati 120-240 litri	Ogni 15 giorni	2 mc per punto di prelievo

e) Raccolta e trasporto vetro a domicilio o grandi utenze (ove previsto)

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in bidoni carrellati 120-240 litri o contenitori 30 litri	Ogni 15 giorni	1 mc per punto di prelievo

Art. 22

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

2. Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

3. I rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale in accordo con l'Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

4. L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

5. Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

6. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

7. Il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

8. Il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Art. 23

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro Comunale.

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma., ove le variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale.

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

5. Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

6. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

7. I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dal Gestore. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

8. La raccolta dei rifiuti assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:

- FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani): raccolta porta a porta tramite sacchetti biodegradabili e/o contenitori.
- FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA: raccolta porta a porta tramite sacchi trasparenti o cassonetti autorizzati dal Comune.
- CARTA e CARTONE raccolta porta a porta a secondo le modalità indicate al successivo art. 36.
- SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO: raccolta porta a porta e contenente (plastica + lattine in acciaio e alluminio), secondo le modalità indicate al successivo art. 36.
- VETRO: raccolta porta a porta con bidoncini e secondo le modalità indicate al successivo art. 36.

Art. 24
TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 178, del D Lgs. 152/06.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 25
STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 26
RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'eventuale soggetto extracomunale, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.

3. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

Art. 27

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta "porta a porta" per tutte le frazioni secondo quanto precisato nei successivi articoli.

2. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta "porta a porta" consiste nel posizionamento, da parte dei cittadini utenti, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità di seguito indicate dal Comune.

3. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nella fascia oraria prefissati, come specificato al precedente comma 1.

4. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati dal Comune).

5. Il Gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

6. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

7. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

8. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

9. Non possono essere raccolti i rifiuti conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere o esposti su pubblica via senza essere conferiti negli appositi contenitori dati in comodato d'uso da parte della Ditta Concessionaria del servizio. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate e tramite biglietto adesivo apposto sul contenitore indicante l'irregolarità del conferimento.

10. Il conferimento dei rifiuti, in appositi sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; i sacchi, qualora previsto, devono essere inseriti in appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e tipologia indicati dal Comune, dotati di apposita chiusura antirandagismo;
- b) contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore;

- c) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

11. Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

12. Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore in accordo con il Comune, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

13. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

14. La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli Uffici Comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico - sanitari o di decoro.

15. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 28

DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 29
CAPACITÀ DEI CONTENITORI

1. I sacchi per il conferimento dei rifiuti dovranno avere riempimento per un peso massimo pari a kg. 25.

Art. 30
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n. 152/06) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n. 152/06).

2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Art. 31
GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, sarà effettuata mediante conferimento dell'utenza presso la Piattaforma Ecologica o strutture similari del Comune. Il Comune potrà organizzare un servizio complementare di raccolta del verde a domicilio tramite la Concessionaria del servizio con il sistema "porta a porta".

2. Nel caso di raccolta a domicilio ogni utenza dovrà depositare in idonei sacchi forniti dal Comune i rifiuti in oggetto in giorni prestabiliti fissati dal Comune all'esterno della proprietà privata sul marciapiede o a bordo strada in prossimità del proprio accesso in luogo accessibile ai mezzi di raccolta e comunque in posizione da evitare pericolosità alla circolazione od impedimenti alla stessa o da costituire barriera architettonica, in luogo accessibile al pubblico servizio di raccolta. La concessionaria effettuerà il recupero del materiale ivi depositato.

3. E' fatto obbligo agli utenti di tenere sempre pulito il luogo utilizzato per il deposito a terra di detta frazione merceologica al fine di evitare il formarsi di odori molesti per terzi. I rifiuti immessi nei sacchi forniti dal Comune dovranno essere opportunamente ridotti in volume e dimensioni onde consentire il miglior sfruttamento del contenitore medesimo; dovrà essere garantito comunque che il sacco rimanga sempre ben chiuso in tutte le fasi di stazionamento dello stesso, badando anche durante le operazioni di riempimento che il sacco stesso resti aperto il minor tempo possibile onde evitare l'emanazione di odori ed il rispetto dei requisiti minimi di igiene e sanità pubbliche.

4. Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

5. Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà trasportato dalla Concessionaria in appositi centri per il compostaggio al fine di poter riutilizzare il prodotto ottenuto in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

6. La raccolta non sarà eseguita presso singole utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico che hanno richiesto la riduzione della tassa/tariffa.

7. Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e la Ditta incaricata.

8. A parte per il verde pubblico, il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità di tali frazioni, applicando per tale frazione di

rifiuto, anche per le utenze domestiche, i criteri stabiliti alle norme di assimilazione (art. 19 e 20).

Art. 32

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta delle frazione umida viene effettuata con il sistema "porta a porta" due volte alla settimana.

2. I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater - bi o carta) di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi dotati di coperchio.

3. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, ma potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

3. La raccolta della frazione umida degli RSU potrà essere effettuata nei seguenti modi:

3.1. Con cassonetto stradale

a) E' previsto per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo. I rifiuti umidi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori sistemati all'interno dell'area condominiale, i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in esso contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti i cassonetti di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico - sanitario. La frequenza di svuotamento è non inferiore ad una volta la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario.

b) Nel caso di nuclei familiari, ogni utenza sarà dotata a spese del Comune di apposito secchiello da tenersi in casa o all'esterno e comunque su area di proprietà privata, dove raccogliere temporaneamente la frazione umida prodotta nell'unità immobiliare, provvedendo al bisogno allo svuoto degli stessi. Nella tenuta di detti secchielli dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori, a tal fine ogni utente avrà l'obbligo di pulire periodicamente i secchielli dopo ogni svuotamento contribuendo il più possibile ad evitare l'insorgenza di odori sgradevoli che possano in qualche modo dare disturbo al vicinato, in osservanza delle norme igienico-sanitarie. L'utente, con la consegna, diventerà proprietario e come tale responsabile della tenuta di detto secchiello per danni, molestie ed impedimenti di qualsiasi genere che lo stesso provocasse a terzi.

c) I rifiuti umidi, chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile ed all'interno del contenitore fornito dovranno essere esposti, dopo le ore 20,00 del giorno precedente e comunque non oltre le 5,30 del giorno previsto per la raccolta, sul marciapiede, sotto o in prossimità del n° civico avendo cura di richiuderli in modo da evitare la fuoriuscita del materiale, odori sgradevoli ecc..

d) Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare, mediante l'apertura dei contenitori, il controllo del materiale inserito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di compostaggio dei materiali compostabili.

e) La pulizia di detti contenitori è a carico dell'utenza. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

3.2. Con secchiello.

a) Il secchiello con sacchetto completamente biodegradabile è utilizzato dalle utenze singole o monofamiliari.

b) Ogni utenza sarà dotata a spese del Comune di apposito secchiello da tenersi in casa o all'esterno e comunque su area di proprietà privata.

c) I rifiuti umidi, chiusi in sacco biodegradabile ed all'interno del contenitore fornito dovranno essere esposti, dopo le ore 20,00 del giorno precedente e comunque non oltre le 5,30 del giorno previsto per la raccolta, sul marciapiede, sotto o in prossimità del n° civico avendo cura di richiuderli in modo da evitare la fuoriuscita del materiale, odori sgradevoli, ecc..

d) E' prevista la possibilità di effettuare compostaggio domestico (come disciplinato al successivo art. 34), qualora l'utenza abbia la possibilità di poterlo fare (disponibilità di terreno, giardino, orto o concimaia).

e) I secchielli devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Art. 33

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tassa/tariffa dei rifiuti solidi urbani, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento).

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti le frazioni verde ed umido domestiche (resti di pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardinaggio od orticole) e compostarla in proprio, evitando che dia luogo ad emissioni di odori molesti.

3. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti nel medesimo stabile o per famiglie con abitazioni vicine; l'effettuazione congiunta del compostaggio domestico potrà avvenire previo corso di compostaggio organizzato gratuitamente dal Comune il quale si potrà eventualmente avvalere per tale finalità della collaborazione di soggetti extracomunali.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni molesti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole, come definite nel Piano Regolatore Generale del Comune.

7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

8. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

◆Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata maturazione e sterilizzazione del materiale, evitando il formarsi di sostanze liquide in eccesso o la formazione di odori sgradevoli dovuti a troppa omogeneità dei materiali;

◆Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

◆Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. Al Gestore verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta. E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione da questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

10. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della frazione Umida e Verde.

11. E' vietato effettuare trattamenti domestici delle frazioni verde e umido tramite triturazione ed immissione in scarichi destinati a fognatura comunale o in acque o in terreni, anche previa decantazione ai sensi di Legge, senza espressa e specifica autorizzazione degli Enti preposti alla tutela di tali scarichi o proprietari del corpo recettore.

Art. 34

GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCA DIFFERENZIATA"

1. Ai sensi degli artt. 222 e 226 del D. Lgs. 152/06 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone, plastica, vetro, imballaggi in acciaio ed alluminio, viene effettuata con il sistema "porta a porta" nelle zone di cui alle allegate planimetrie e dovrà essere svolta con le modalità di raccolta che saranno successivamente indicate.

3. Carta e Cartoni

La carta ed il cartone vengono raccolti a domicilio conferiti dall'utente ordinatamente confezionati e legati in pacchi. Oltre che con il servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante l'utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la piattaforma ecologica comunale o strutture similari attrezzata per le raccolte differenziate. La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori. La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero Convenzionati CONAI.

4. Vetro

La raccolta separata del vetro viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori di colore blu, di idonea capacità che saranno dati in dotazione ad ogni utenza presente sul territorio. Per gli esercizi pubblici: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, potrà essere effettuato il servizio di ritiro a domicilio con l'utilizzo di bidoni carrellati. I materiali raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio/recupero Convenzionati CONAI.

5. Contenitori in plastica

I contenitori in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti, normalizzati da litri 100, unitamente ad altre tipologie di rifiuto indifferenziato quale:

a) sacco multimateriale leggero composto da (plastica + lattine in acciaio ed alluminio).

6. Lattine in acciaio ed alluminio

Le lattine in acciaio ed alluminio come previsto al precedente punto 5) vengono raccolti assieme ai contenitori in plastica, a secondo del sistema di raccolta che il Comune ha in atto.

7. La frequenza dei ritiri per le tipologie dei rifiuti "secchi differenziati" è prevista ogni 15 giorni su tutto il territorio Comunale.

8. I suddetti rifiuti dovranno essere inseriti in appositi sacchi trasparenti a perdere di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune, ad eccezione della carta/cartone che verrà legata e conferita nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite e comunicate agli utenti attraverso la divulgazione di opuscoli informativi, comunicazioni varie, informative presenti nel sito web del Comune, etc..

9. I sacchi e i pacchi di carta/cartone devono essere posizionati sul marciapiede o, in assenza del marciapiede, sulla pubblica via in prossimità del proprio n° civico, dopo le ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta o comunque non più tardi delle ore 5,30 del giorno previsto per la stessa.

10. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento agli impianti di selezione/recupero dei materiali.

11. Il Comune potrà fornire annualmente una dotazione di sacchi campione ad ogni nucleo familiare che non è esaustiva rispetto al bisogno dell'utenza, ma indicativa per la tipologia di sacco da utilizzare.

12. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di queste tipologie di rifiuto, possono essere utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

13. I rifiuti così raccolti saranno trasportati ad idoneo centro di selezione e recupero convenzionato con il CONAI.

Art. 35

GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCO INDIFFERENZIATO" (sacco grigio)

1. La raccolta della frazione "Secco Indifferenziato" dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.

2. I rifiuti Secchi Indifferenziati dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti a perdere di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune e conferiti nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite e comunicate agli utenti attraverso la divulgazione di opuscoli informativi, comunicazioni varie, informative presenti nel sito web del Comune, ecc.. I materiali che dovranno essere inseriti nei sacchi da utilizzare per la raccolta in oggetto sono indicati sulla confezione medesima e sono comunicate con le stesse forme di informazione sopra citate.

3. I sacchi devono essere posizionati sul marciapiede o, in assenza del marciapiede, sulla pubblica via in prossimità del proprio n° civico, dopo le ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta o comunque non più tardi delle ore 5,30 del giorno previsto per la stessa.

4. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di smaltimento dei materiali Secchi Indifferenziati.

5. Il Comune potrà fornire annualmente una dotazione di sacchi campione ad ogni nucleo familiare che non è esaustiva rispetto al bisogno dell'utenza, ma indicativa per la tipologia di sacco da utilizzare.

6. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti possono essere utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

7. I rifiuti così raccolti saranno trasportati ad idoneo centro per le attività lo smaltimento.

Art. 36

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) è effettuata mediante conferimento in piattaforma o strutture similari da parte dell'utenza. In via eccezionale e per talune categorie di utenti particolarmente disagiate viene effettuata la raccolta a domicilio previo accordi con il Comune e/o la Ditta Concessionaria del servizio; sono ritirabili a domicilio previo appuntamento solo ed unicamente i suppellettili della casa (materassi, divani, poltrone, etc.) che siano oggettivamente ingombranti e non trasportabili a cura dell'utente.

2. L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti).

3. Non è compreso in questo servizio a domicilio lo svuotamento delle cantine, solai, soffitte, box, l'effettuazione di traslochi ecc..

4. Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

5. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sulle strade, nei campi, nei fiumi o fossati o comunque sul suolo, sottosuolo o acque superficiali.

Art. 37

VERDE PUBBLICO

1. Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche devono essere conferiti c/o la piattaforma ecologica o strutture simili previo accordo tra la ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico e il Gestore.

Art. 38

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

2. A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, CONTENITORI "T" e "F") utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e/o presso la piattaforma ecologica comunale o strutture simili (art 17).

3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

4. Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 39

SERVIZIO DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

La Ditta Concessionaria del servizio provvede alla raccolta di alcune tipologie di rifiuti mediante contenitori posti su aree pubbliche. In particolare i rifiuti oggetto di raccolta sono: (pile, farmaci, siringhe) considerati rifiuti urbani pericolosi. Le modalità di gestione del servizio sono:

1) Il Comune effettua la raccolta di (pile, farmaci, siringhe) attraverso idonei contenitori stradali, distinti per tipologia di rifiuto.

2) I contenitori saranno posizionati a cura della Ditta Concessionaria del servizio nei punti di vendita dei suddetti materiali quali: (tabaccherie, farmacie, negozi di elettronica, di giocattoli, ambulatori, ect.).

3) I suddetti rifiuti devono essere inseriti negli appositi contenitori senza sacchetti di conferimento.

4) Nei contenitori adibiti alla raccolta dei suddetti materiali non possono essere inseriti altri materiali anche se pericolosi.

5) La frequenza di raccolta verrà determinata dal Comune secondo le necessità.

Art. 40

RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in definiti ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto dell'Amministrazione Comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia in riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, sia ad obiettivi di ottimizzazione del recupero energetico, sia, infine, ad obiettivi di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 41

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con eventuali soggetti extracomunali o su indicazione dell'autorità di cui al D. Lgs. 152/06, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 42

LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

Art. 43

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

5. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale o del Gestore; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

7. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

8. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato;

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

9. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

10. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa/tariffa sui rifiuti.

Art. 44

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, anche con il supporto di eventuali soggetti extracomunali, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente, almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata raggiunti, al fine di rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. L'Amministrazione comunale renderà disponibile un servizio telefonico di assistenza agli utenti tramite Gestore per fornire informazioni, ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi o prenotare i servizi di raccolta su chiamata.

Art. 45

INCENTIVI

1. L'Amministrazione comunale potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

Titolo III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 46

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il Presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani: come definiti al precedente art. 11.

Art. 47

SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. La frequenza delle operazioni sopra descritte sarà definita da apposito contratto di servizio.

8. L'Amministrazione comunale attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

Art. 48

PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

1. L'Amministrazione comunale, tramite Ditta appaltante, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a

disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti. Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

2. I cestini stradali saranno svuotati con la stessa periodicità stabilita per ciascuna zona interessata dal servizio di spazzamento stradale.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

4. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti muniti di prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra-indicate, pertanto in essi non devono essere inserite altre tipologie di rifiuto.

5. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

6. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.

7. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

8. E' vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualunque tipo sul suolo stradale o aree pubbliche.

Art. 49

PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA

1. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 50

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il responsabile, qualora individuato dal Comune, tramite il comando di Polizia Municipale, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, è tenuto a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza la Ditta appaltante eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta.

Art. 51

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'Ente gestore della rete fognaria.

2. È vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteoriche.

Art. 52 MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi (devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi o punti di vendita), raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, dopo aver ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, separando la frazione secca da quella umida.

2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo avere ridotto al minimo il volume. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. Gli imballi terziari conferiti dai commercianti ambulanti saranno trattati come da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 198 D.lgs. 152/06.

4. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

Art. 53 FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi secondo le modalità della raccolta differenziata.

3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta saranno trattati in apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

4. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

Art. 54 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

5. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

6. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempimenti.

Art. 55

ESERCIZI STAGIONALI E PISCINE

1. Gli esercizi stagionali all'aperto e le piscine dovranno comunicare all'Ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. E' obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed al conferimento degli stessi al pubblico servizio con le modalità della raccolta differenziata, ovvero all'immissione nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione dall'Ente gestore attraverso relativa convenzione onerosa.

Art. 56

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. L'Amministrazione comunale effettua o può incaricare apposita Ditta specializzata per:

- il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante;

- la pulizia periodica delle pavimentazioni di pregio di piazze ed aree pubbliche e la rimozione di graffiti e di scritte che imbrattano monumenti, palazzi e siti di valore storico.

Art. 57

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dalla ditta appaltatrice, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 58

DEAFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite l'Ente gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 59

PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite l'Ente gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 60

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree assegnate dalla Autorità Municipale alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 61

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi dai rifiuti classificati come Verde, da pulizia e spazzamento e Assimilati.

2. Per tali rifiuti si demanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in cassonetti/bidoni per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano fra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di soste, degli uffici e delle strutture annessi.

5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno al cimitero.

Rientrano tra essi in particolare:

a) resti non metallici del feretro ed avanzi di indumenti che devono essere, dopo opportuna disinfezione e riduzione volumetrica, trasportati ad idoneo impianto di incenerimento o smaltiti come Rifiuti Urbani, previa certificazione del responsabile sanitario del cimitero che non sono infetti;

b) resti metallici, come per esempio zinco, residui piombosi e simili, potranno, dopo opportuna bonifica e disinfezione, essere recuperati tramite rottamazione;

c) i materiali lapidei, che devono essere smaltiti come rifiuti inerti, tramite frantumazione e recupero o, in alternativa, tramite conferimento in discarica per inerti.

Art. 62

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Art. 63

RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono rifiuti inerti i rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo, classificati come rifiuti "non" pericolosi.

2. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A, autorizzate, oppure essere recuperati, previa frantumazione presso impianto autorizzato.

3. Gli inerti possono essere conferiti al servizio pubblico, solo se appositamente istituito, in modiche quantità e solo nel caso in cui provengano da piccole manutenzioni eseguite direttamente dal produttore dei rifiuti presso la propria abitazione o proprietà. Le ditte od imprese edili non possono in nessun caso conferire al servizio pubblico i rifiuti inerti derivanti dalla propria attività, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.

Titolo IV

Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la Piattaforma Ecologica/Area di Trasbordo

Art. 64

PIATTAFORME ECOLOGICHE O AREA DI TRASBORDO

1. La piattaforma ecologica o Area trasbordo Comunali dovranno essere gestite secondo le modalità che verranno stabilite dal presente Regolamento Comunale. Il Regolamento dovrà riportare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, nonché le relative modalità di conferimento.
2. Il Regolamento Comunale di funzionamento di dette strutture non dovrà essere in contrasto con le metodologie di raccolta disciplinate del presente Regolamento.
3. Dette strutture durante l'orario di apertura dovranno essere controllate da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei rifiuti.
4. In particolare presso le suddette aree potranno essere conferiti tutti i rifiuti non raccolti mediante servizio di raccolta con contenitori stradali o porta a porta e provenienti da civili abitazioni e rientranti fra i rifiuti Urbani Domestici e assimilabili agli urbani di provenienza non domestica, come meglio specificato nei successivi articoli.
5. Le Ditte od Imprese possono conferire presso la piattaforma ecologica comunale i rifiuti derivanti dalla propria attività, se autorizzati dal Comune, nei limiti indicati dalla sottostante tabella.
6. Gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza, attraverso la divulgazione e la distribuzione di opuscoli e libretti informativi.

Quantità massime conferibili alla struttura comunale Comunale:

a) Raccolta residui vegetali – verde e legno vergine anche cippato o cassette (ove previsto)

modalità	Quantitativo massimo	
	Utenze non domestiche	Utenze domestiche
presso piattaforma o struttura simile	3 mc per conferimento giornaliero (sono escluse le attività di giardinaggio)	1 carico al giorno con autovettura

b) Raccolta carta

modalità	Quantitativo massimo	
	UtENZE non domestiche	UtENZE domestiche
presso piattaforma o struttura simile	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

c) Raccolta cartone

modalità	Quantitativo massimo	
	UtENZE non domestiche	UtENZE domestiche
presso piattaforma o struttura simile	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

d) Raccolta rottami metallici

modalità	Quantitativo massimo	
	UtENZE non domestiche	UtENZE domestiche
presso piattaforma o struttura simile	1 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

e) Raccolta Ingombranti

modalità	Quantitativo massimo	
	UtENZE non domestiche	UtENZE domestiche
presso piattaforma o struttura simile	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

f) Raccolta legno

modalità	Quantitativo massimo	
	UtENZE non domestiche	UtENZE domestiche
presso piattaforma o struttura simile	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

g) Raccolta inerti

modalità	Quantitativo massimo	
	Utenze non domestiche	Utenze domestiche
presso piattaforma o struttura simile	0,5 mc per conferimento giornaliero	3 secchi a conferimento giornaliero

h) Raccolta elettrodomestici – monitor frigoriferi e grandi elettrodomestici

modalità	Quantitativo massimo	
	Utenze non domestiche	Utenze domestiche
presso piattaforma o struttura simile	1 / anno per tipo	1 / anno per tipo

Modalità di conferimento dei rifiuti presso le strutture comunali da parte di attività non domestiche

- ❑ conferimento in modo ordinato con mezzi adeguati;
- ❑ conferimento di una/ogni singola frazione per viaggio, con separazione a monte delle diverse tipologie di rifiuto;
- ❑ limite giornaliero senza formulario 30 Kg;
- ❑ limite giornaliero per frazione come da tabella;
- ❑ conferimento da parte delle utenze commerciali, agricole, artigianali e di servizi ecc. munite di copia convenzione stipulata con il Comune.

Art. 65

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA/AREA TRASBORDO

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Ai sensi della normativa vigente ed in attesa dei criteri di definizione dei rifiuti assimilabili agli urbani, di cui al D. Lgs. 152/06 possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale /Area Trasbordo i seguenti rifiuti di produzione non domestica:

- ◆ imballaggi in genere (carta, cartone, legno, plastica, metallo, ecc.)
- ◆ fusti, latte e lattine, vuoti in plastica e metallo
- ◆ cassette, pallets
- ◆ ceste di vimini
- ◆ paglia
- ◆ sacchi e sacchetti in carta e plastica
- ◆ carta, carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata
- ◆ scarti in legno di falegnameria e carpenteria, trucioli, segatura e materiale a base legnosa
- ◆ sughero
- ◆ tessuti (ritagli e scarti in genere in fibra naturale e sintetica)
- ◆ juta
- ◆ feltri e tessuti non tessuti
- ◆ stracci
- ◆ pelle e similpelle
- ◆ gomma (polvere e ritagli)
- ◆ caucciù
- ◆ camere d'aria
- ◆ copertoni/pneumatici
- ◆ resine polimerizzate e plastica in genere allo stato solido
- ◆ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
- ◆ rifiuti ingombranti, quali mobili, elettrodomestici, ecc.
- ◆ materassi ed imbottiture naturali e sintetiche
- ◆ filo di ferro

- ◆ paglietta metallica
- ◆ materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica)
- ◆ stucco essiccato
- ◆ tappezzerie, moquettes, linoleum, pavimenti e rivestimenti in legno
- ◆ cavi

2. Non sono ammessi, in quanto non assimilati agli urbani, rifiuti di tipologia e qualità diversa dall'elenco indicato.

3. I produttori di rifiuto, non domestici, se autorizzati dall'Ufficio Tributi del Comune ai sensi della normativa vigente possono conferire il materiale, accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti, opportunamente compilato, devono essere inoltre iscritti all'albo gestori ambientali come previsto dal D. Lgs. 152/06.

4. Gli orari di conferimento alla piattaforma per i produttori di rifiuti sono definiti dal Comune.

5. I produttori di rifiuto non domestico, ma assimilabile dovranno uniformarsi nell'effettuare le operazioni di conferimento a quanto previsto dal presente regolamento Comunale.

6. Tutti gli utenti che conferiscono in piattaforma ecologica dovranno attenersi alle Norme Comportamentali allegate.

Art. 66

CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA/AREA TRASBORDO DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE DOMESTICA

1. Le utenze domestiche possono conferire presso la piattaforma /area trasbordo, solo rifiuti non soggetti a raccolte domiciliari, oltre quanto previsto nell'elenco di cui all'art. 67, anche i rifiuti pericolosi e non pericolosi di produzione domestica quali:

1. Farmaci
2. Pile
3. Vernici
4. Piastrelle, cemento, laterizi in genere derivati da lavorazione "fai da te"
5. Toner
6. Inchiostri ed adesivi
7. Olio minerale
8. Olio vegetale
9. Batterie esauste
10. Verde e ramaglie
11. Beni durevoli
12. Lattine
13. Rifiuti ingombranti
14. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e per i seguenti raggruppamenti:
 - R1 (freddo e clima);
 - R2 (altri grandi bianchi);
 - R3 (tv e monitor);
 - R4 (componenti elettronici);
 - R5 (sorgenti luminose).

2. Il conferimento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nelle allegate Norme Comportamentali e nel rispetto del Regolamento della piattaforma ecologica/area trasbordo (in allegato).

3. Possono conferire presso la Piattaforma Ecologica/area trasbordo solo ed unicamente le utenze scritte a ruolo per la TIA/TARSU ed autorizzati. A tal fine gli utenti dovranno mostrare documento di riconoscimento e/o badge di ingresso se richiesto.

Art. 67

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO DEI CONFERITORI E DEI TRASPORTATORI DI RIFIUTI – PIATTAFORMA ECOLOGICA/AREA TRASBORDO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI.

1. Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato direttamente dai produttori con mezzi propri, o mediante imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale gli esercenti la raccolta ed il trasporto di Rifiuti; ogni mezzo dovrà essere regolarmente inserito nell'elenco allegato al documento di Iscrizione all'Albo, considerando efficaci le integrazioni di nuovi mezzi, in via provvisoria, con comunicazione, completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Tutti i conferitori dovranno obbligatoriamente produrre all'accettazione in impianto i documenti di cui sopra, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto conto terzi, o copia della documentazione attestante la proprietà del mezzo conferitore, nel caso di trasporti eseguiti dallo stesso produttore.

2. Eventuali conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi e/o conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani se superano i limiti dei 30 Kg. o 30 litri per conferimento, imposti dalla legge, dovranno sempre essere accompagnati da FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza.

3. Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi diversi da quelli specificati nei Contratti di Conferimento. Eventuali sostituzioni di automezzi per il trasporto di rifiuti devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Direzione dell'impianto da parte dei produttori e/o delle ditte autorizzate.

4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, eseguendo opportune analisi chimiche, fisiche o merceologiche, la rispondenza di ciascun conferimento con quello dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso in piattaforma ecologica. Tale verifica potrà essere effettuata in fase di accettazione o all'atto dello scarico in area attiva.

La non conformità del materiale dichiarato con quello ammissibile ed autorizzato viene stabilita a totale discrezione del personale incaricato dal Comune e addetto alla gestione della struttura comunale. In tal caso il conferitore è obbligato a rimuovere e riportarsi

indietro il rifiuto non conforme a proprie spese; contestualmente il Comune procede ad effettuare lo storno della pesata del carico in ingresso dai registri di legge.

Nei casi in cui non sia possibile, per problemi tecnici, provvedere all'immediato ricarico del rifiuto non conforme al mezzo utilizzato per il trasporto, tale materiale sarà collocato in appositi containers. In ogni caso il rifiuto dovrà essere allontanato a cura del produttore entro le successive 48 ore; in caso contrario il Comune, provvederà direttamente allo smaltimento del rifiuto presso impianto adeguato rivalendosi sul produttore dei costi sostenuti.

In caso di ripetitive difformità dei carichi in ingresso, il Comune si riserva di sospendere l'efficacia del conferimento in piattaforma e informare gli enti di controllo preposti.

5. L'orario di accesso all'impianto è stabilito nel Regolamento per il conferimento dei rifiuti. Tale orario potrà essere soggetto a modifiche, a discrezione del Comune.

E' consentito l'accesso all'impianto al personale addetto ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati allo smaltimento. **E' vietato l'accesso all'area attiva del personale sui mezzi non preposto alla guida degli stessi;** esso dovrà stazionare nell'area in ingresso alla piattaforma, in attesa dell'effettuazione dello scarico. **E' severamente vietato aggirarsi per l'impianto** se non accompagnati da personale del Comune addetto alla gestione della piattaforma ecologica.

Tutti i visitatori non utenti dell'impianto dovranno essere autorizzati e accompagnati da un incaricato della Direzione.

6. Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dal Comune. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza nella piattaforma ecologica degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati. In particolare, le operazioni di traino degli automezzi che si rendessero necessarie all'interno della piattaforma ecologica potranno essere effettuate, se possibile, direttamente dal Comune su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta conferente e/o terzi da questa autorizzati.

7. Tutti gli automezzi conferitori non dovranno mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere sempre dotati di apposito telo a rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti, solo in area attiva prima dello scarico. Il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di controllare il proprio automezzo, verificando la presenza di eventuali rifiuti penzolanti e/o erroneamente dispersi sul terreno, in tal caso è fatto obbligo di rimuoverli e riposizionarli negli appositi

contenitori. Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi i portelloni di scarico dei rifiuti.

8. Tutto il personale addetto, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi è obbligato a:

- **NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L'AREA INTERNA D'IMPIANTO**
- **NON CERCARE E/O NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA STOCCATI NELLE AREE PERTINENTI**
- **DURANTE LA PERMANENZA IN PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI**
- **DURANTE LA PERMANENZA IN PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTENERSI A QUANTO EVIDENZIATO DALL'APPOSITA CARTELLONISTICA ORIZZONTALE E VERTICALE**
- **DURANTE LA PERMANENZA IN PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA**
- **NON ARRAMPICARSI SUI CONTAINERS E SUI PARATI DI PROTEZIONE**
- **EFFETTUARE LO SCARICO DEL MATERIALE CON UOMO A TERRA**
- **EFFETTUARE IL RIPOSIZIONAMENTO DEI TELI-RETI PER CONTAINER NELL'AREA ESTERNA PROSPICIENTE L'INGRESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA**

9. Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori ha l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

Titolo V

Validità del Regolamento

Controlli e sanzioni

Art. 68

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Art. 69

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana

Art. 70

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. n. 152/06 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni per le quali la competenza è del Comune:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 71

CONTROLLI E VIGILANZA

1. La Polizia municipale, le GEV e il personale del Comune a ciò espressamente incaricato assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di abbandono e scarico abusivo di rifiuti, il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante apposita ditta.

3. Qualora per motivi di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica e/o per ragioni di sicurezza e decoro dell'area pubblica i rifiuti abbandonati debbano essere rimossi immediatamente da parte del servizio pubblico di raccolta, le spese verranno poste a carico del responsabile dello scarico abusivo.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono e dello scarico abusivo di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 72 **ACCERTAMENTI**

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, provvedono il Corpo della Polizia Municipale le GEV, il personale dell'Ente gestore e del Comune a ciò espressamente incaricato e altri organismi ed autorità competenti in materia.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

3. I dipendenti dell'Ufficio Ecologia del Comune nell'ambito delle loro mansioni, possono collaborare con la Polizia Locale per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 73

DIVIETI

E' VIETATO:

1. E' vietato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scaricare i rifiuti nei laghi, nei fiumi e nei fossati.
3. E' vietata ogni forma di rovistamento "non autorizzata" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso le isole ecologiche comunali.
4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti.
6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello del secco indifferenziato dei materiali estranei.
11. E' vietato l'utilizzo, per la raccolta dei rifiuti umidi, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel presente Regolamento e dal servizio di raccolta.
13. Ai condomini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori stradali di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, é vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli per cui sono predisposti, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani al servizio di raccolta pubblico.
16. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spargimento di olio e simili.
17. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
18. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.

Art. 74

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento (Tab.1) e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta municipale.

3. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e all'applicazione delle relative sanzioni gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e a quelle relative agli obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche le GEV ed il personale del Comune a ciò espressamente incaricato.

Art. 75

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento

- dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati;
- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

2. Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento, saranno recepite con atti di Giunta Comunale.

3. Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziali al presente regolamento.

Art. 76

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

Allegato 1: Definizioni di cui al D.lgs. 152/06: artt. 183, 184, 185, 191 e allegati al medesimo Decreto;

Allegato 2: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani

Allegato 3: Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico

Allegato 4: Elenco della carta e del cartone conferibile al servizio pubblico

Allegato 5: Elenco degli imballaggi in vetro conferibili al servizio pubblico

Allegato 6: Elenco degli imballaggi in acciaio e alluminio conferibili al servizio pubblico

TABELLA 1: Sanzioni

TABELLA 2: Indici per la definizione dei criteri dell'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

ALLEGATO N. 1

DEFINIZIONI DI CUI AL D.LGS. 152/06: ARTT. 183, 184, 185, 191 E ALLEGATI AL MEDESIMO DECRETO

Art. 183 - Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente

decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm) né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

ART. 185 - limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);

b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

c) i rifiuti radioattivi;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

g) i materiali esplosivi in disuso;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;

n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie

relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

ART. 191 - ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

ALLEGATO N. 2
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli), manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, es. lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso;
- 19) manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 25) Accessori per l'informatica
- 26) Residui di rifiuti da mense e produzione di cibi e bevande

ALLEGATO N. 3
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI

- BOTTIGLIE SCHIACCIATE,
- SACCHETTI PER LA SPESA,
- PELLICOLE DA IMBALLAGGIO E FILM
- FLACONI DI SHAMPOO, BAGNOSCHIUMA, COSMETICI O ALTRI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA FLACONI DI DETERSIVI, SAPONI, PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA CASA, ACQUA DISTILLATA.
- CONFEZIONI SAGOMATE IN PLASTICA PER UOVA CELLOPHANE

NO

- IMBALLAGGI IN PLASTICA SPORCHI O CHE HANNO CONTENUTO SOSTANZE TOSSICO/NOCIVE
- PIATTI, STOVIGLIE, BICCHIERI MONOUSO
- GIOCATTOLI, CUSTODIE CD.
- Tutti i contenitori che NON RECANO le sigle PE, PET e PVC2
- Tutti i contenitori che presentano residui di materiali organici (ex.: cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, etc.)
- Musicassette e videocassette
- Tubi di dentifricio
- Bottiglie all'olio
- Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per il plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- Beni durevoli di plastica (es.: articoli di casalinghi, elettrodomestici, completi per l'arredo, etc.)
- Articoli per l'edilizia
- Grucce per appendiabiti

ALLEGATO N. 4
ELENCO DELLA CARTA E DEL CARTONE CONFERIBILE
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI:

- I GIORNALI, LE RIVISTE, I FUMETTI, TUTTA LA STAMPA COMMERCIALE (DÈPLIANT, PIEGHEVOLI PUBBLICITARI)
- SACCHETTI PER GLI ALIMENTI PER IL PANE O PER LA FRUTTA,
- I SACCHETTI DI CARTA CON I MANICI,
- FOGLI DI CARTA DI OGNI TIPO E DIMENSIONE (DAI POSTER AI FOGLIETTI DI ISTRUZIONI DEI FARMACI)
- TUTTE LE CONFEZIONI E GLI IMBALLAGGI IN CARTONCINO.
- CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI, COME ASTUCCI PER LA PASTA, PER IL RISO, PER I CORN FLAKES ECC.
- TUTTE LE FASCETTE IN CARTONCINO DI PRODOTTI COME CONSERVE E BEVANDE.
- LE SCATOLE DELLE SCARPE, TUTTE LE CONFEZIONI IN CARTONE, GRANDI E PICCOLE, DI PRODOTTI COME DETERSIVI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, LE SCATOLE DEI MEDICINALI, DEL DENTIFRICIO, ECC.
- QUADERNI
- FOGLI E BUSTE
- CONTENITORI TETRA PAK PULITI (SUCCHI FRUTTA, ECC.)
- OPUSCOLI
- TETRA-BRIK (CARTONCINI DEL LATTE, DEI SUCCHI DI FRUTTA, ETC.) CON IL MARCHIO CA CERCHIATO

NO:

- TUTTI I MATERIALI NON CELLULOSICI, I CONTENITORI DI PRODOTTI PERICOLOSI,
- CARTE SINTETICHE
- OGNI TIPO DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO CHE SIA STATO SPORCATO (AD ESEMPIO CARTA OLEATA, CARTA E CARTONE UNTI E FAZZOLETTI DI CARTA USATI).
- PIATTI E BICCHIERI DI CARTA
- PLASTICA DI OGNI GENERE
- STRACCI
- CARTA CARBONE
- COPERTE PLASTIFICATE

ALLEGATO N. 5
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI

- BOTTIGLIE IN VETRO
- CONTENITORI E VASETTI IN VETRO
- BOTTIGLIE E BOTTIGLIETTE IN VETRO
- FLACONI, BARATTOLI, VASI IN VETRO, ANCHE COL PROPRIO COPERCHIO
- BICCHIERI,
- VETRI ROTTI

NO

- SPECCHI
- CERAMICA E PORCELLANA
- LAMPADINE - LAMPADE AL NEON
- PIREX
- VETRI PER FINESTRE
- SPECCHI
- PIROFILE DA FORNO

ALLEGATO N. 6
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

ALLUMINIO

SI

- IMBALLAGGIO FLESSIBILE (FLESSIBILE PER ALIMENTI, FOGLIO DI ALLUMINIO, POLIACCOPIATI A PREVALENZA DI ALLUMINIO)
- TUBETTI FLESSIBILI
- CONTENITORI RIGIDI (LATTINE PER BEVANDE, BOMBOLETTE, SCATOLAME) E SEMI RIGIDI (VASCHETTE/VASSOI, TUBETTI, CAPSULE).
- CHIUSURE A VITE
- BOMBOLETTE AEROSOL
- SCATOLETTE PER FOOD
- VASCHETTE PER ALIMENTI
- FOGLIO SOTTILE

NO

- FERRO VECCHIO
- CONTENITORI ETICHETTATI C, F, T, X, CONTENENTI ACIDI, COLLE, INSETTICIDI, MASTICI, SMALTI, SODA, SOLVENTI
- VETRO

ACCIAIO

SI

- BARATTOLI (CHE CONTENGONO PELATI, CONSERVE VEGETALI, FRUTTA SCIROPATA)
- OPEN TOP IMBALLAGGI DI ACCIAIO (5 KG DI CAPACITÀ MAX) PER PRODOTTI ALIMENTARI TRA CUI: SCATOLE PER CARNE, TONNO E PRODOTTI ITTICI;
- BARATTOLI PER DERIVATI DEL POMODORO, FRUTTA SCIROPATA E CONSERVE VEGETALI,
- CAFFÉ E CIBO PER ANIMALI.
- SCATOLE FANTASIA IMBALLAGGIO DI SPECIALITÀ ALIMENTARI, LIQUORI, DOLCIUMI, OGGETTI-REGALO
- BARATTOLI
-

NO

- FERRO VECCHIO
- CONTENITORI ETICHETTATI C, F, T, X, CONTENENTI ACIDI, COLLE, INSETTICIDI, MASTICI, SMALTI, SODA, SOLVENTI

TAB. I

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	lettera e/o numero	descrizione	minima in Euro	massima in Euro
38	1		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali pericolosi	75	1500
73	15		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	50	300
36	5		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate attivate in ambito comunale	25	150
36	5		Immissione in cassonetti o contenitori di rifiuti di imballaggi terziari	D.Lgs 22/97 e ss. mm. ed ii. art. 43 comma 2, art. 50 comma 1	
36	5		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi primari	25	150
36	5		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata	75	500
63	2		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	75	500
73	7		Immissione in cassonetti o contenitori RSU di residui liquidi o sostanze incendiate	75	500
73	12		Cernita di rifiuti da cassonetto o da altro contenitore RSU	25	150
73	9		Uso di cassonetti o contenitori RSU quando il grado di riempimento non ne consenta la chiusura	25	150
73	9		Collocare rifiuti a lato di cassonetti o contenitori RSU	50	500
73	17		Ribaltare, danneggiare i cassonetti o contenitori RSU	50	500
73	17		Spostare, eseguire scritte sui cassonetti/contenitori RSU o affiggere materiali (manifesti, targhette adesive)	25	150
73	16		Abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico	D.Lgs 22/97 e ss. mm. ed ii. art. 43 comma 2, art. 50 comma 1	
73	11		Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite	25	150
73			Conferimento di rifiuti prodotti da persone non domiciliate nel comune di	25	150
73			Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difforni dalle prescrizioni impartite dal Regolamento	25	150
73	18		Raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate	50	1000
73			Raccolta differenziata: immissione di rifiuti urbani pericolosi nei contenitori ordinari	50	1000
73			Raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori	25	150

73			Raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate	50	500
73			Raccolta differenziata: asporto di materiale dai contenitori e/o cernita dei materiali	25	150
73			Raccolta differenziata: spostamento di contenitori su suolo pubblico	25	150
73			Raccolta differenziata: conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate in cassonetti predisposti per l'ordinario servizio RSU	25	150
73			Raccolta differenziata: spostamento dei contenitori	25	150
73			Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali	25	150
73			Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	50	300
73			Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	500	1000
73			Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	75	500

Per ulteriori tipologie di violazioni non rientranti nella tabella predetta, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare alle utenze renitenti i costi per il mancato adempimento.

TAB. II

COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO)

1	Associazioni economiche	5,50
2	Associazioni culturali, sportive ecc, musei, biblioteche	5,50
3	Associazioni religiose	5,50
4	Associazioni politico sindacali	5,50
5	Enti assistenziali	5,50
6	Scuole	5,50
7	Chiese, luoghi di culto	5,50
8	cinema e teatri	3,50
9	Uffici privati	12,45
10	Uffici Pubblici	12,45
11	Agenzie immobiliari	12,45
12	Immobiliare 12,45	12,45
13	Agenzie di cambio e finanziarie 12,45	12,45
14	Agenzie di viaggi 12,45	12,45
15	Assicurazioni 12,45	12,45
16	Banche, istituti di credito	5,03
17	Studio fotografico 12,45	12,45
18	Studio ingegnere 12,45	12,45
19	Ospedale	10,55
20	Case di cura e di riposo	10,22
21	Laboratori di analisi	10,55
22	Studio medico	10,55
23	Dentista 10,55	10,55
24	Negozi abbigliamento	11,55
25	Negozi antiquariato	6,81
26	Negozi arredamento	11,55
27	Negozi arredo bagno	11,55
28	Negozi arredo casa	11,55
29	Negozi di tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	6,81
30	Negozi articoli regalo	11,55
31	Negozi calzature	11,55
32	Negozi cartoleria	11,55
33	Negozi casalinghi	11,55
34	Negozi colori e cornici	11,55
35	Mesticherie	11,55
36	Commercio all'ingrosso	11,55

37	Cornici e stampe	11,55
38	Negozi cristalleria	11,55
39	Negozi elettrodomestici	11,55
40	Negozi erboristeria	11,55
41	Negozi ferramenta	11,55
42	Negozi fotottica e occhiali	11,55
43	Negozi giocattoli	11,55
44	Negozi gioielleria	11,55
45	Negozi valigie e pelletteria	11,55
46	Banchi di mercato generi vari	14,58
47	Materiali edili	11,55
48	Librerie	11,55
49	Mercerie	11,55
50	Sanitaria	11,55
51	Profumeria	11,55
52	Edicola, farmacia, tabaccheria	14,78
53	Barbiere, parrucchiere, estetica	12,12
54	Area industriale, capannoni con produzione	7,53
55	Azienda generica	7,53
56	Aziende ceramiche	7,53
57	Azienda meccanica	7,53
58	Industria plastica	7,53
59	Infissi alluminio	8,91
60	Attività artigianale di produzione beni specifici	8,91
61	Industria tessile	8,91
62	Decorazioni ceramica	8,91
63	Lavorazione carni	8,91
64	Edilizia	8,48
65	Elettricista	8,48
66	Serigrafia	8,48
67	Punteria e trafiglieria	8,48
68	Sartoria	8,48
69	Tappezzerie	8,48
70	Tessuti e tendaggi	8,48
71	Tipografie	8,48
72	Oreficeria	8,48
73	Falegname	8,48
74	Gommista	11,55
75	Carrozzerie	11,55
76	Elettrauto	11,55

77	Laboratori meccanici	11,55
78	Officina auto	11,55
79	Idraulico	8,48
80	Calzolaio	8,48
81	Cicli e moto	11,55
82	Ottico	8,48
83	Bar, caffè	51,55
84	Pasticceria bar	51,55
85	Ristoranti, trattorie, mense	78,97
86	Pizzerie, pub, osterie	78,97
87	Birrerie amburgherie	62,55
88	Drogheria, macelleria	22,67
89	Forno, pane	22,67
90	Piante e fiori	92,56
91	Magazzino verdure	92,56
92	Ortofrutta	92,56
93	Pasta fresca	22,67
94	Pescheria	92,56
95	Salumeria, formaggi e generi alimentari	22,67
96	Pizza al taglio	92,56
97	Supermercato alimentare	22,67
98	Supermercato promiscuo	21,40
99	Banchi di mercato alimentari	56,78
100	Albergo con ristorante	13,45
101	Albergo senza ristorante	8,88
102	Autosalone	4,22
103	Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,90
104	Sale da esposizione	4,22
105	Magazzini non collegati ad attività	4,90
106	Palestre ed impianti sportivi	7,21
107	Distributori di carburante	7,21
108	Sale da ballo, circoli privati	7,21
109	Discoteche e night club	15,68